

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela Acanfora Presidente

Roberto Rizzi Consigliere

Nicola Ruggiero Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice

Erika Guerri Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 56005 del Registro di

Segreteria, promosso da INPS, in persona del Dirigente Generale

della Direzione Centrale Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro

il Grande ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare

Beccaria n. 29, unitamente agli Avvocati, Antonella Patteri

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavalloavv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), GiannicoGiuseppina avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) eSergio Preden avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), dai

quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto

d'appello

contro

1. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, ed ivi
residente in OMISSIS;

2. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, e ivi
residente in OMISSIS;

giusta procura speciale in calce al presente atto, ed
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Baiamonti n. 4 presso
lo studio dell'Avvocato Andrea Lippi, unitamente all'Avv. Guido
Chessa dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura
speciale in calce alla memoria di costituzione

avverso

la sentenza n. 23/M/2020 della Sezione Giurisdizionale per la
Regione Umbria, depositata in data 21 gennaio 2020.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 12 aprile 2022, con
l'assistenza del Segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, la
relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'Avv. Sebastiano
Caruso per l'INPS appellante, nonché l'Avv. Chiara Chessa su
delega del procuratore costituito per gli appellati.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del
fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha accolto il
ricorso promosso dagli odierni appellati, già appartenenti
all'Arma dei Carabinieri e ne ha dichiarato il diritto al ricalcolo
del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.

Con atto depositato in data 10.03.2020, il soccombente Istituto previdenziale ha promosso appello, lamentando la violazione di legge e l'errata interpretazione della citata disposizione e del criterio di calcolo dell'anzianità di servizio. L'appellante, dopo aver definito assolutamente inconciliabile con il vigente dato normativo la generalizzata applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% fissata dalla citata disposizione, in quanto riferibile ai soli militari cessati dal servizio esclusivamente con un'anzianità compresa tra quindici e venti anni, ha censurato la pronuncia di primo grado rilevando che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, la quota retributiva della pensione, liquidata con il sistema "misto", non potrebbe essere determinata con l'applicazione dell'aliquota di rendimento "unitaria", contenuta nell'art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973. La particolarità di tale previsione, di individuare un'aliquota con percentuale riferita non ad ogni singolo anno di servizio ma, piuttosto, un valore percentuale unitario riferito ad un periodo pluriennale (44%), risulterebbe, infatti, incompatibile con le nuove modalità di calcolo, per quote, previste dalla l. n. 335/1995.

La disciplina speciale, contenuta nel primo comma dell'art. 54 cit., non potrebbe essere surrettiziamente estesa oltre il perimetro del ristretto ambito al quale è riferita, ossia limitatamente ai militari che abbiano conseguito il trattamento sulla base di un'anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 20

anni di servizio.

L'Istituto previdenziale ha posto altresì in evidenza le possibili discrasie derivanti dall'opzione ermeneutica assunta dal giudice di prime cure, sulla considerazione che, in applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54, c. 1 cit., a parità di retribuzione ed età, il militare destinatario del sistema misto potrebbe vedersi liquidata una pensione maggiore rispetto a quella spettante al collega destinatario del sistema retributivo e titolare di una più elevata anzianità di servizio.

L'effetto segnalato non potrebbe essere relegato a mero inconveniente pratico ma rappresenterebbe, piuttosto, un sintomo della debolezza dell'opzione interpretativa adottata in prime cure, la quale finirebbe per porre in tensione le norme della cui applicazione si tratta con il fondamentale precetto della ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione. Da ciò deriverebbe che la parte retributiva della pensione dovrebbe essere determinata applicando non già l'aliquota unitaria globale, bensì quella di accrescimento corrispondente alla specifica anzianità di servizio, alla quale deve essere commisurata la medesima quota della pensione.

Con memoria depositata il 1° febbraio 2022 si sono ritualmente costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame. Assumono che in data 10 marzo 2020, l'INPS avrebbe inviato la PEC di comunicazione della notifica dell'appello, totalmente sprovvista degli allegati (la

procura speciale, la relata di notifica ex lege 53/1994 e l'atto di appello) come desumibile dalla documentazione in atti (Doc. 2: copia ricevuta analogica; Doc.3: copia documento telematico postacert.eml). La notifica sarebbe, pertanto, inesistente e tale da comportare la l'inammissibilità del gravame, in quanto la parte si è costituita al solo scopo di eccepire il vizio e senza accettare il contraddittorio.

All'udienza odierna, sentiti procuratori presenti che si sono riportati alle conclusioni già rassegnate, insistendo per l'accoglimento, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

L'appello è inammissibile.

Una volta notificata la sentenza a mezzo del servizio postale all'INPS in data 26 febbraio 2020, i termini per l'appello, considerato il periodo di sospensione previsto dalla 'normativa Covid', dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020, spiravano il 29 giugno 2020. In data 10 marzo 2020, l'INPS inviava la PEC per la notifica dell'appello, totalmente sprovvista degli allegati (quali: la procura speciale, la relata di notifica ex lege 53/1994 e l'atto di appello) come dimostrato dalla copia della ricevuta analogica e dalla copia del documento telematico postacert.eml, versate dagli appellati.

La notifica è inesistente.

Particolarmente illuminanti appaiono le recenti affermazioni di

principio contenute nella sentenza n. 28573 del 18 ottobre 2021 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che torna a far chiarezza sulla distinzione tra la notifica nulla e quella inesistente e, in particolare, si sofferma sulle conseguenze riguardo all'efficacia dell'atto. I Supremi Giudici, richiamando le significative sentenze delle medesime Sezioni Unite n. 14916 e n. 14917 del 2016 nonché l'ordinanza della Sez. 6-2 n. 29729/2019, rilevano che l'inesistenza non è disciplinata dal codice di procedura civile (né lo è in quello della giustizia contabile), in quanto non consiste in un vizio dell'atto più grave della nullità, come tradizionalmente inteso. La dicotomia nullità/inesistenza va, infatti, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto, poiché l'inesistenza della notifica corrisponde, oltre che all'ipotesi di totale mancanza materiale dell'atto, anche a quella in cui viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione. Tali elementi costitutivi essenziali consistono sia nell'attività di trasmissione, che deve essere eseguita da un soggetto al quale la legge conferisce la possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, sia nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi *ex lege* eseguita. Restano pertanto esclusi soltanto i casi in cui l'atto

venga restituito puramente e semplicemente al mittente, si da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta.

Nel caso di specie la trasmissione v'è stata ma senza alcun allegato; la situazione può davvero trovare come termine di paragone il caso in cui l'ufficiale giudiziario abbia consegnato un plico chiuso privo dell'atto da notificare al suo interno. La notifica è, pertanto, inesistente e come tale è insuscettibile di sanatoria; il gravame deve essere ritenuto inammissibile.

Le spese di lite, in considerazione della pronuncia di mero rito, sono integralmente compensate ex art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello.

Spese di lite compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 MAGGIO 2022

p.La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al
comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 27 maggio 2022

p.La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52
del Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
private.

Roma, 27 MAGGIO 2022

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani